

	Soggetti tenuti all'iscrizione	Tempistica di iscrizione al RENTRI	Tariffa di iscrizione Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, <u>entro il 30 aprile di ogni anno</u>	Tenuta registro rifiuti in formato digitale	Emissione formulario rifiuti in formato digitale
1° GRUPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti di trattamento rifiuti • Trasportatori professionali, commercianti e intermediari di rifiuti • Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi > 50 dipendenti • Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali > 50 dipendenti 	dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	€ 10,00 (diritti segreteria) + € 100,00 primo anno € 60,00 anni successivi al primo	dal 13/02/2025	dal 13/02/2026
2° GRUPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi > 10 dipendenti • Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali > 10 dipendenti 	dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025	€ 10,00 (diritti segreteria) + € 50,00 primo anno € 30,00 anni successivi al primo	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026
3° GRUPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti • Altri produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di enti o imprese 	dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	€ 10,00 (diritti segreteria) + € 15,00 primo anno € 10,00 anni successivi al primo	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026

1° GRUPPO

Dal 13 febbraio 2025:

- tengono il registro di carico e scarico rifiuti in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (*il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni*)
- se trasportatori, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2026:

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del FIR in formato digitale
- se impianti di trattamento rifiuti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

2° GRUPPO

Dal 13 febbraio 2025:

- tengono il registro di carico e scarico rifiuti in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024 e da vidimare presso la CCIAA (*il nuovo registro vidimato va utilizzato solo a partire dal 13/02/2025*)
- emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (*sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025 tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo a partire dal 13/02/2025*); (*il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni*)

Dalla data di iscrizione:

- tengono il registro di carico e scarico rifiuti in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026:

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del FIR in formato digitale

3° GRUPPO

Dal 13 febbraio 2025:

- tengono il registro di carico e scarico rifiuti in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024 e da vidimare presso la CCIAA (*il nuovo registro vidimato va utilizzato solo a partire dal 13/02/2025*)
- emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (*sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025 tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo a partire dal 13/02/2025*); (*il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni*)

Dalla data di iscrizione:

- tengono il registro di carico e scarico rifiuti in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026:

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del FIR in formato digitale

NON DEVONO ISCRIVERSI AL RENTRI

- Enti, imprese che hanno **fino a 10 dipendenti**, produttori iniziali di **solii rifiuti non pericolosi** nell'ambito di lavorazioni industriali e/o artigianali
- Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a **prescindere dal numero di dipendenti**, produttori iniziali di **solii rifiuti non pericolosi**:
 - nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca
 - dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
 - nell'ambito delle attività commerciali
 - nell'ambito delle attività di servizio
 - da attività sanitarie
 - veicoli fuori uso

Sul portale RENTRI (<https://www.rentri.gov.it>) è presente un'area di **Supporto** con presentazioni e **video tutorial**, nonché un'area **DEMO** (Area Operatori DEMO) per avvicinare gli utenti al sistema in modo che questi possano familiarizzare con le procedure e gli adempimenti.